

**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE n° 53 al PRGC**

**RELAZIONE ACCLARANTE IL RISPETTO DEI LIMITI E DELLE CONDIZIONI
PREVISTE PER LE VARIANTI AL PR.G.C. DI LIVELLO COMUNALE**

progettista

dicembre 2018

agosto 2019

RELAZIONE ACCLARANTE IL RISPETTO DEI LIMITI E DELLE CONDIZIONI PREVISTE PER LE VARIANTI AL PR.G.C. DI LIVELLO COMUNALE

La Variante n°53 al P.R.G.C. rientra nella fattispecie delle Varianti di livello comunale, già disciplinate dalla L.R. n°21/2015 e, dopo la sua abrogazione, dall'art. 63 sexties della L.R. n°5/2007 e s.m.i. in quanto rispetta le limitazioni definite dalla legge medesima per gli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano ovvero di piano struttura come di seguito esplicitato.

La procedura utilizzata relativamente alla presente variante, il cui iter si intende avviato con la presentazione dell'istanza da parte delle ditte richiedenti al protocollo comunale (13 dicembre 2018) è quella prevista dall'art. 19 comma 2 della L.R. n°6/2019 che così dispone: *“Per gli strumenti urbanistici aventi valenza di nuovo piano o di variante generale, le cui procedure di formazione risultino in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che prevedono l'applicazione delle disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 21/2015 per l'aggiornamento e la revisione degli strumenti urbanistici medesimi, la procedura di formazione può essere definita sulla base delle norme previgenti.”*

1) Condizioni di cui all'art. 3

I contenuti della variante rispondono ai dettami del comma 1 ovvero:

“a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali...”

b) Limiti di soglia di cui all'art. 4

I punti di variante rientrano nell'ambito dei “limiti di soglia” espressi in legge, che di seguito si riportano.

- punti di variante n°1, 2 e 3:

*“**comma 2 lett. e) ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate così come rappresentate nella planimetria allegata agli strumenti stessi, ferma restando la possibilità di riduzione, parziale o totale, delle relative funzioni qualora le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zone omogenee...”***

- punto di variante n°4:

*“**comma 1 lett. a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali per***

le sotto specificate zone di livello regionale, purché non s'incrementi l'entità dei carichi insediativi:

1) zone omogenee A e B0 o altre assimilabili alle zone A definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali...

c) Modalità operative di cui all'art. 5

I punti di variante corrispondono ai seguenti criteri definiti nelle “modalità operative” di cui all'art. 5 comma 3:

a) assicurare che la nuova previsione avvenga in coerenza con la tipologia della zona omogenea interessata;

b) accertare la concreta possibilità di attuare un effettivo collegamento alle reti tecnologiche esistenti;

c) assicurare che eventuali edifici possano essere realizzati in posizione retrostante rispetto alla viabilità pubblica esistente, purché la superficie da edificare non difetti delle opere di urbanizzazione cui all'articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

d) subordinare l'individuazione di nuove zone B al rispetto di una distanza non superiore a 50 metri dal perimetro delle aree urbanizzate previsto nei vigenti strumenti urbanistici.

Sesto al Reghena, agosto 2019

IL PROGETTISTA

ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto INNOCENTE geom. EDI, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento relativo alla Variante n°53 al P.R.G.C. del Comune di Sesto al Reghena, vista la relazione redatta dal progettista Bertin arch. Giovanni, ai sensi dell'art. 8 comma 9 lett. b) della L.R. n°21/2015,

ASSEVERA

che la predetta Variante al P.R.G.C. rispetta le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5 della L.R. n°21 del 25 settembre 2015 e s.m.i..

Sesto al Reghena, agosto 2019

Geom. Edi Innocente
